Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 giugno 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1970, n. **357**.

Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali. Il parere è espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purchè le funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di un anno. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di leva il parere viene espresso dopo un anno di funzioni effettive, ma la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Art. 2.

Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore nell'esercizio della attività giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate.

Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.

Art. 3.

Il parere motivato del consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro per la grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facoltà di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 4.

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.

Art. 5.

Gli uditori per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione ad aggiunto giudiziario, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina ad aggiunto decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

Art. 6.

L'uditore che per due volte è stato valutato negativamente è dispensato dal servizio.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 132, 133, 134, 135 e 136, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'articolo 7, terzo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, la legge 18 aprile 1962, n. 188.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 maggio 1970, n. **358**.

Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Domanda di ammissione al concorso per esame per la nomina a notaio

Nella domanda, in carta legale, per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

le eventuali condanne penali riportate;

l'inesistenza di sentenze di fallimento, di interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile, con la indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata;

l'esenzione da difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento dei requisiti della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Alla domanda i concorrenti devono allegare:

quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila stabilita dall'articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1878, per ammissione ad esami di abilitazione professionale. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio;

quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Art. 2.

Presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, sono invitati dall'amministrazione a presentare, nel termine e con le modalità stabilite nel bando del concorso, a pena di decadenza:

1) l'estratto dell'atto di nascita;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) l'originale diploma di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero il certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

4) il certificato di compiuta pratica notarile;

5) il certificato medico attestante lo stato fisico dell'aspirante e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione dell'esenzione da difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2 e 5, ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I concorrenti debbono fare pervenire, altresì, all'amministrazione, nel tempo e con le modalità stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della formazione della graduatoria di merito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 maggio 1970, n. **359.**

Proroga dell'esenzione assoluta dell'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 maggio 1970, n. **360.**

Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale presso le saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che abbiano prestato servizio nelle due ultime campagne salifere delle saline stesse e che abbiano compiuto un periodo complessivo di servizio non inferiore a 90 giornate lavorative, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca sali, attraverso concorsi che saranno localmente indetti ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

Art. 2.

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 maggio 1970, n. **361.**

Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre 200 giorni in ciascun anno, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno dall'entrata in vigore della

presente legge dalle agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

L'assenza dal servizio per comprovata malattia è considerata come presenza al lavoro.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli interessati debbono presentare, a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda alla Direzione generale monopoli di Stato e non devono avere superato il 45° anno di età al 1° gennaio 1960.

I concorsi presso le agenzie saranno indetti ed espletati prima dei concorsi presso le manifatture.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 614 dell'11 aprile 1963, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per l'Abruzzo;

Visto il decreto ministeriale n. 5159 del 7 ottobre 1966, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto — salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962 — i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per l'Abruzzo costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Montefusco dott. Giuseppe, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Macioce dott. Fernando, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Tatozzi dott. Alfredo, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Caselli dott. ing. Pietro, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Lupetti dott. Cesare, ispettore generale del genio civile;

Franceschini dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Carruba dott. ing. Mario, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

D'Onofrio dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Vaggi dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Stracca-Panza ing. Claudio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Sorrentino ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Fiocco dott. Silvano, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Gizzarelli dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Napolitano magg. Tommaso, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Gandolfo dott. ing. Giovanni, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Colangeli dott. ing. Giulio, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Petragnani avv. Nicola, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Ranocchiaro Fulvio, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Iannesi ins. Luigi, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

De Vincenzo geom. Dino, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Rainaldi geom. Federico, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Cipolletti avv. Nicola, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Santoro dott. Carlo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Spagnuolo rag. Antonio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Pietrantonio Franco, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Del Grosso Otello, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Gigliozzi Armando, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Tavanzi Vincenzo, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini - F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Clementino Antonio, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Jannella Silverio, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia industrie affini ed estrattive - F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1970
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 174

(5429)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 708 del 17 maggio 1963 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Sicilia;

Visto il decreto ministeriale n. 5963 del 5 novembre 1966 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne dei nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sicilia costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Ianora dott. ing. Antonio, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Romeo dott. Corrado, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Giunta dott. Salvatore, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Boscaino dott. ing. G. Battista, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Giuffrida dott. ing. Angelo, ispettore generale del genio civile;

Giudice dott. ing. Emanuele, ispettore generale del genio civile;

Vicari dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Lauricella dott. ing. Stefano, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Rivarola dott. Augusto, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Palmieri ing. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Porrello ing. Croce, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Passarelli Garzo ing. Ettore, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

La Barbera dott Pietro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Abate dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Giorgio col. Angelo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

De Lucia dott. ing. Antonio, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Giuffrè ing. Gaetano, in rappresentanza della regione;

Vitale ing. Ciro, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Iovino Giuseppe, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

La Rosa rag. Mariano, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Maggiore ing. Marco, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Siracusano prof. Felice, designato dalla confederazione generale della industria italiana;

Scuto dott. ing. Michele, designato dalla confederazione generale della industria italiana;

Maltese geom. Castrenzio, designato dalla confederazione generale della industria italiana;

Puleo ing. Michele, designato dalla confederazione generale della industria italiana;

Capodicasa ing. Gaetano, designato dalla confederazione generale della industria italiana;

Castellana dott. Antonio, designato dalla confederazione generale della industria italiana;

Ferreri geom. Vincenzo, designato dalla confederazione generale dell'artigianato;

Centineo comm. Salvatore, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Ferrini Almondo, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (C.I.S.L.).

Andolina Basilio, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Aiello Alessandro, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia, industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1970
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 173

(5419)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 606 del 9 aprile 1963 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale n. 5157 del 7 ottobre 1966 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Trentino-Alto Adige costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Marzagalli dott. Vincenzo, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Bertamini dott. Benedetto, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ponzielli dott. Mario, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Fedeli dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Fragiacomo dott. ing. Umberto, ispettore generale del genio civile;

Pontalti dott. Lisinio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mattei dott. ing. Salvatore, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Pierri dott. Ignazio, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Dusi ing. Bruno, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Scandura ing. Danilo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Parrella ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Maccari dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Nobile dott. Arrigo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pollastri col. Carlo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Ortolani dott. ing. Ennio, in rappresentanza della Azienda nazionale autonoma delle strade;

Moser dott. Luigi, in rappresentanza della regione;

Mattivi dott. ing. Ezio, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Vanzetta geom. Giulio, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Maschi Otello, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Cestari dott. Ruggero, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Depetris geom. Giulio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Dalla Fior rag. Giorgio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Girardi Mario, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Brida geom. Giovanni, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Atzwanger Paolo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Levrini ing. Giovanni, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Ziosi arch. Giorgio, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Bosetti Bruno, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Marchesoni Giuseppe, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini, F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Bolzoni Antonio, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno, Fe.N.E.A.I.. (U.I.L.);

Sartori Benito, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia, industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.);

Coscioni dott. Carlo, in rappresentanza del magistrato per il Po.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1970
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 171

(5418)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 642 del 18 aprile 1963, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per il Piemonte;

Visto il decreto ministeriale n. 5152 del 7 ottobre 1966, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Piemonte costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Di Lorenzo dott. Italo, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Papi dott. Filiberto, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ricca Barberis dott. Giovanni, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Rufini dott. ing. Gustavo, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Smania dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile;

Felicori dott. ing. Marcello, ispettore generale del genio civile;

De Martino dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Sabatino dott. ing. Santo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Reina dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Vighi dott. Augusto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Indelicato ing. Sergio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Ellena ing. Secondo, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Lasorsa dott. Primiano, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Cavallarin dott. Gildo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bernatti col. Sergio, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Vinci dott. ing. Giorgio, in rappresentanza della Azienda nazionale autonoma delle strade;

Actis Perinetti ing. Mario, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Sassone geom. Eliano, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Maffiotti Bruno, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Caviglia ing. Carlo, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Gonnet geom. Giulio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Diotti Franco, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Testa dott. Angelo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Laudi ing. Venanzio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Voena ing. Giuseppe, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Foresta ing. Giuseppe, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Vergano dott. Carlo Lodovico, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Monteforte cav. Carlo, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Tessore Natalino, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini, F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Giverso Teresio, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno, Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Crestani Pietro, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia, industrie affini ed estrattive, F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.);

Bielli dott. Valfredo, in rappresentanza del magistrato per il Po.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1970
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 389

(5417)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali raccordati di Cesena», ad ampliare il magazzino generale esercitato in Cesena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1968, con il quale la S.p.a. « Magazzini generali raccordati di Cesena » è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Cesena, via Cavalcavia, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 21 maggio 1969 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con tredici nuovi locali ed un'area scoperta;

Vista la deliberazione n. 388 del 26 maggio 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista l'istanza in data 31 dicembre 1969 con la quale la S.p.a. « Magazzini generali raccordati di Cesena » ha rinunciato all'area scoperta;

Visti i documenti allegati all'istanza del 21 maggio 1969;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Magazzini generali raccordati di Cesena » è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Cesena, via Cavalcavia, con tredici nuovi locali, distinti nelle planimetrie presentate a corredo della istanza di cui alle premesse, con i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, per una superficie complessiva di mq. 8169, e meglio descritti nella relativa relazione di perizia.

La predetta società è altresì autorizzata a ricevere in deposito anche le merci estere nei locali indicati con i numeri: 11, 12, 13, 14 e 15.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate con la deliberazione n. 388 del 26 maggio 1969, della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì, con esclusione della parte relativa al deposito nell'area scoperta.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. « Magazzini generali raccordati di Cesena » deve prestare per l'esercizio del suddetto magazzino generale è elevato da L. 3.000.000 (tremilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(5782)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della serie pediatrica della specialità medicinale denominata Iriadone della ditta La Gioia, con sede in Roma (Decreto di revoca 4192/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 agosto 1966 con il quale è stata registrata al n. 19.452/1 la serie pediatrica da 10 supposte della specialità medicinale denominata Iriadone, a nome della ditta La Gioia, con sede in Roma, via G. Bruzzesi, 2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni della suddetta serie ha avuto esito non favorevole in quanto non è stata riscontrata la presenza del composto 2,3 dimetil-4-nicotinamido-1-fenil-5-pirazolone, bensì di una miscela di nicotinamide e di un composto pirazolonico e, inoltre, è stato rilevato che la composizione dell'eccipiente non è dichiarata esattamente come autorizzata con il decreto ministeriale 12 agosto 1966;

Ritenuto, che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la serie al controllo non corrisponde alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie pediatrica da 10 supposte della specialità medicinale denominata Iriadone, registrata al n. 19.452/1 con decreto in data 12 agosto 1966, a nome della ditta La Gioia, con sede in Roma, via G. Bruzzesi, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1970

(4049) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO PREFETTIZIO 18 maggio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1969, n. 2320 Div. T., relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 14 dicembre 1968-13 dicembre 1971;

Considerato che, a seguito della destinazione ad altre funzioni del prof. Giuseppe Cortesani componente del predetto consesso, in qualità di rappresentante dello I.N.A.I.L., occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione in data 8 maggio 1970, n. 2123/C.G., dalla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella persona del dott. Giovanni Battista Leopardi, dirigente medico della sede di Pescara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 dell'11 febbraio 1961;

Decreta:

Il dott. Giovan Battista Leopardi, dirigente medico dell'I.N.A.I.L., sede di Pescara, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del prof. Giuseppe Cortesani.

Pescara, addì 18 maggio 1970

(5471) *Il prefetto*: NITRI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Lingua e letteratura inglese » e di « Lingua e letteratura tedesca » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino, sono vacanti le cattedre di « Lingua e letteratura inglese » e di « Lingua e letteratura tedesca » alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5853)

Vacanza della cattedra di glottologia presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di glottologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5852)

Vacanza della cattedra di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, è vacante la cattedra di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, potranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5854)

Vacanza della cattedra di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di botanica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5855)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970 (registro n. 39, foglio n. 299), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 dicembre 1960 dal prof. Giuseppe Rizzo, avverso la decisione n. 11775 del 27 luglio 1968 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Macerata, ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso, contro la mancata attribuzione di 4 punti, ai sensi della lettera *C*, capo II, tab. B, dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1968.

(5399)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970 (registro n. 39, foglio n. 301) è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 settembre 1966 dalla prof.ssa Giuseppina Lantino, avverso la decisione n. 11751 del 22 luglio 1966 con la quale il provveditore agli studi di Ragusa ha respinto il ricorso gerarchico dalla stessa prodotto contro la mancata inclusione nelle graduatorie degli abilitati all'insegnamento di materie letterarie nelle scuole medie, nonchè avverso la nota n. 51539 del 1° settembre 1966 con la quale il provveditore agli studi di Catania ha respinto l'istanza inoltrata dalla medesima per l'inclusione nelle graduatorie di quella provincia.

(5398)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 394, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Vernia Elda nata Raineri, avverso la decisione n. 70401 del 10 dicembre 1965, con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Roma, ha accolto il ricorso avanzato dal prof. Alfredo Martuscelli, contro la nomina conferita alla predetta docente dal preside dell'istituto tecnico per il turismo, per 12 ore settimanali di lingua tedesca.

(5400)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1970 registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970 (registro n. 39, foglio n. 292) è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 21 giugno 1966 dal prof. Piccinini Elio, avverso la decisione 25 maggio 1966 n. 18734 della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160 presso il provveditorato agli studi di Teramo, con la quale è stato respinto il gravame gerarchico proposto dallo stesso contro la mancata nomina a supplente di applicazioni tecniche maschili nell'anno scolastico 1965-66.

(5397)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera Sila

Con decreto ministeriale 26 marzo 1970, n. 6427/4331, registrato alla Corte dei conti in data 18 aprile 1970 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 115), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 40.371.892 (lire quarantamilioni trecentosettantunomila ottocentonovantadue), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Strongoli (Catanzaro), della superficie di ettari 418.75.90 nei confronti della ditta MASSARA Francesco fu Filippo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1479, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario numero 4).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 11.485.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6119/4023 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960) nella misura di L. 28.886.892.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 25.593.044 (lire venticinquemilioni cinquecentonovantatremila quarantaquattro).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 54.475.000 (lire cinquantaquattromilioni quattrocentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 3 febbraio 1970.

(5142)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantanove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 marzo 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) « Vittoria », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 6 giugno 1946, rep. 12043;

2) « Cucci (già L.U.C.E.) », con sede in Napoli costituita per rogito Greco in data 24 ottobre 1946, rep. 6202;

3) « Lo scoglio », con sede in Napoli, Bagnoli, costituita per rogito De Rosa in data 16 marzo 1947, rep. 8718;

4) edilizia « Nuova flora partenopea (già Flora) », con sede in Napoli costituita per rogito Rega in data 11 novembre 1957, rep. 1989;

5) « La Credente », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 10 ottobre 1946, rep. 634;

6) « Edilcivile », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 9 ottobre 1946, rep. 13012;

7) « Buon lavoro », con sede in Napoli, costituita per rogito Zecchino in data 13 agosto 1946, rep. 5307;

8) « I.M.E.C. (Impresa meridionale edile cooperativa) », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 18 novembre 1946, rep. 582;

9) « S.I.E.C. » (Società imprese edili cooperativa), con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 28 ottobre 1946, rep. 567;

10) « La Cristiana », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 14 settembre 1946, rep. 12797;

11) edile « Tenacia e lavoro », con sede in Napoli costituita per rogito Monda in data 14 settembre 1946, rep. 12793;

12) edile « Quattro Giornate », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 2 settembre 1946, rep. 12692;

13) « Enotria », con sede in Napoli, costituita per rogito Salvo in data 14 maggio 1946, rep. 3894;

14) « Costruzioni Partenope », con sede in Napoli, costituita per rogito Quaranta in data 2 marzo 1947, rep. 38249;

15) « Italicus Labor - ITALABOR », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 4 giugno 1946, rep. 6614;

16) « Mura greche », con sede in Napoli, costituita per rogito Valente in data 7 gennaio 1947, rep. 42;

17) edile « Libertas IV », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 11 settembre 1946, rep. 12764;

18) « Fulgor », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 12 novembre 1946, rep. 13350;

19) « Tre Frecce », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 15 novembre 1947, rep. 11587;

20) « Rinnovamento », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 16 agosto 1946, rep. 470;

21) « CO.DI.GE.A. » (Cooperativa distribuzione generi alimentari), con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 7 maggio 1946, rep. 5735;

22) « Fulmine rosso », con sede in Napoli, costituita per rogito Passari in data 9 ottobre 1946;

23) « La Sorrentina », con sede in Napoli, costituita per rogito Spagnuolo in data 24 agosto 1946, rep. 524;

24) « La Tenace U.C.A.E. », con sede in Napoli, costituita per rogito Scognamiglio in data 13 settembre 1946;

25) « C.I.E.N. » (Cooperativa imprenditrice edilizia napoletana), con sede in Napoli, costituita per rogito Cimmino in data 16 novembre 1946, rep. 4589;

26) « La Solidale », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 3 dicembre 1946;

27) « La prima pietra », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 6 novembre 1946, rep. 13286;

28) « Ala », con sede in Napoli costituita per rogito Maddalena in data 2 dicembre 1946, rep. 7746;

29) « Edilizia meridionale », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 2 ottobre 1946, rep. 12935;

30) « Edile nuova Campania », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 20 settembre 1946, rep. 12843;

31) « Soldato Tavernesi », fra reduci, con sede in Napoli, costituita per rogito Catalano in data 27 ottobre 1946, rep. 1746;

32) « La Circe », con sede in Napoli, costituita per rogito De Rosa in data 13 ottobre 1946, rep. 8400;

33) « Compagnia Cristoforo Colombo » bagaglio emigranti Servizi ausiliari, con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 30 maggio 1945;

34) « Alacer labor » (già Alacer), con sede in Napoli, costituita per rogito Nuzzo in data 7 dicembre 1946, rep. 810/175;

35) « N.I.L.O. », con sede in Napoli, costituita per rogito Passari in data 10 marzo 1947;

36) « Gloriosa », con sede in Napoli, costituita per rogito D'Alessandro in data 6 novembre 1946, rep. 3494;

37) « Vis », con sede in Napoli, costituita per rogito Caruso in data 24 novembre 1946, rep. 5748;

38) « Trieste », con sede in Napoli, costituita per rogito Suriano in data 14 gennaio 1947, rep. 2610;

39) « L'elettrica », con sede in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 26 aprile 1947, rep. 8706;

40) « La ruota alata » (già consumo fra i soci del sindacato italiano ferrovieri di Napoli), con sede in Napoli, costituita per rogito Caruso in data 23 dicembre 1944, rep. 4275;

41) « Servizi genio americano », con sede in Napoli, costituita per rogito De Luca in data 27 marzo 1945, rep. 248;

42) edilizia « Magistrale », con sede in Napoli, costituita per rogito Ferrara in data 16 gennaio 1947, rep. 11243;

43) edilizia dipendenti tranvie provinciali napoletane « La Fiorente », con sede in Napoli, costituita per rogito Ferrara in data 13 agosto 1964, rep. 198443;

44) « Materdei », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 13 settembre 1946, rep. 502;

45) « Il domani d'Italia », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 14 settembre 1946, rep. 12792;

46) « Gramsci », con sede in Napoli, costituita per rogito Rossi in data 20 settembre 1946;

47) « La vesuviana », con sede in Napoli, costituita per rogito Marano in data 15 settembre 1946;

48) risanamento edilizio operai « Trieste e Trento », con sede in Napoli, costituita per rogito Marano in data 22 agosto 1946;

49) « C.A.L.I.S.A. » (Cooperativa agricola lavoro italo sudamericano), con sede in Napoli, costituita per rogito Rossi in data 24 luglio 1947;

50) edilizia « La Ferroviaria », con sede in Napoli, Ponticelli, costituita per rogito Maddalena in data 20 settembre 1946, rep. 7025;

51) edilizia « Risorgimento Casa Nona », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 7 dicembre 1960, rep. 2457;

52) « Provvidenza », con sede in Napoli, costituita per rogito Vella in data 10 aprile 1945;

53) « La Torrese », con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito Brancaccio in data 17 settembre 1948;

54) edilizia « Omega », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Perillo in data 1 giugno 1963, rep. 1961;

55) « Alleanza proletaria », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Spagnuolo in data 20 gennaio 1946, rep. 15678;

56) « C.L.A.C. » (Cooperativa lavoratori amici cristiani), con sede in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Candela in data 2 ottobre 1946, rep. 11973;

57) « Reduci combattenti pianuresi », con sede in Pianura di Napoli (Napoli), costituita per rogito Caruso in data 15 novembre 1946, rep. 5712;

58) edilizia « Primavera », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Ciampolillo in data 4 settembre 1963, rep. 43540;

59) « Tiro a volo città di Benevento », con sede in Benevento, costituita per rogito dell'Aquila in data 9 dicembre 1959, rep. 3771.

(5382)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.496.122, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5874)

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Petralia Soprana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.855.362, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5875)

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Sciara (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.099.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5876)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.765.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5873)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Ururi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.637.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5877)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.394.412, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5878)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Apecchio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.701.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5879)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, il comune di Altilia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.814.637, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5880)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Bitetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.960.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5881)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.565.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5882)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Carpegna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.389.836, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5883)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.108.966, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5884)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Casape (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.018.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5885)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Cicala (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.147.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5886)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Fratte Rosa (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.162.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5887)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.580.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5888)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 17 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,95	628,90	628,95	628,95	628,90	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	600,90	601 —	602 —	601,10	600,90	601,90	601,15	601,10	600,90	601,50
Franco svizzero .	145,85	145,84	145,78	145,815	145,80	145,85	145,82	145,815	145,85	145,85
Corona danese .	83,87	83,86	83,95	83,91	83,80	83,87	83,90	83,91	83,87	83,88
Corona norvegese .	87,99	87,98	88,05	88,01	88 —	87,95	88 —	88,01	87,99	88 —
Corona svedese .	121,19	121,18	121,18	121,18	121,20	121,18	121,19	121,18	121,19	121,20
Fiorino olandese	173,56	173,73	173,74	173,715	173,50	173,57	173,75	173,715	173,56	173,70
Franco belga .	12,67	12,672	12,6675	12,6730	12,66	12,67	12,675	12,6730	12,67	12,67
Franco francese	113,89	113,92	113,98	113,915	111,90	113,87	113,91	113,915	113,89	113,91
Lira sterlina .	1506,60	1507,60	1507,05	1507,65	1506,25	1506,60	1507,50	1507,65	1506,60	1507,60
Marco germanico .	172,96	173,10	173,22	173,07	172,90	172,95	173,13	173,07	172,96	173,12
Sceilino austriaco .	24,31	24,30	24,31	24,31	24,25	24,31	24,3105	24,31	24,31	24,31
Escudo portoghese	21,99	22 —	22 —	22,01	22,10	21,99	22,015	22,01	21,99	22 —
Peseta spagnola .	9,3	9,03	9,05	9,04	9 —	9,03	9,04	9,04	9,03	9,03

Media dei titoli del 17 giugno 1970

Rendita 5 % 1935	91,225
Redimibile 3,50 % 1934	98,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	75,075
» 5 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	79,925
» 5 % (Città di Trieste)	82,05
» 5 % (Beni esteri)	78,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,60
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,55
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1970

Dollaro USA	628,925
Dollaro canadese	601,125
Franco svizzero	145,817
Corona danese	83,905
Corona norvegese	88,005
Corona svedese	121,185
Fiorino olandese	173,732
Franco belga	12,674
Franco francese	113,912
Lira sterlina	1507,575
Marco germanico	173,10
Scellino austriaco	24,31
Escudo portoghese	22,012
Peseta spagnola	9,04

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per la seta, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per la seta, in Milano);

Vista la legge del 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per la seta, in Milano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale, o in ingegneria chimica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applica-

zione di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, divisione 2ª (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentate in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 400, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nello ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti - per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi - nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 9 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esami, nonchè da due funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una a carattere pratico ed una prova orale secondo il seguente programma.

Prove scritte:

1) la seta del Bombix mori: caratteristiche, composizione struttura e sua tecnologia;

2) metodi chimici e fisici fondamentali per il controllo dei fili, filati e tessuti di seta sia puri che misti con altre fibre tessili.

Prova pratica:

3) analisi qualitativa e quantitativa di una mischia binaria di seta con altre fibre.

Prove orali:

1) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratica;

2) interrogazione su problemi tecnologici ed analitici relativi alla seta ed alle altre fibre che vengono normalmente impiegate in mischia con essa;

3) interrogazione sulla legislazione della stazione sperimentale per l'industria;

4) due traduzioni riassuntive relative ad argomenti dei quali si occupa la stazione sperimentale per la seta in due lingue estere a scelta del candidato tra il francese, l'inglese e il tedesco.

Art. 16.

La sede in cui devono aver luogo le prove di esame e le date delle prove scritte saranno stabilite con successivi decreti. La data della prova orale, invece, sarà fissata direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte e la sede di esame saranno comunicate ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno; le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratica, del punto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente in prova del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per la seta in Milano, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su conforme parere del consiglio di amministrazione.

Il vincitore, che allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le sue funzioni presso la stazione sperimentale per l'industria della seta, in Milano, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla stazione sperimentale per l'industria della seta, in Milano, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1970
Registro n. 5, *foglio n.* 335

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Div. 2ª (*concorsi*) Via Molise, 2 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il (1) e residente in chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per la seta, in Milano.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause) .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè (5);

h) di voler sostenere la prova orale nelle lingue (6);

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione di Milano.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente allega, in duplice copia, l'elenco dei titoli che vengono prodotti.

addì

Firma

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (7).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il .; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data dall'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare due lingue a scelta tra francese, inglese e tedesco.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale presta servizio.

(5326)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per titoli ed esami a sei posti di inserviente in prova

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Considerato che nella qualifica di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario sono conferibili mediante pubblico concorso sei posti;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento degli studi elementari;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) età *non inferiore agli anni 18 e non superiore* agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'articolo 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

7) godimento dei diritti politici.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data del Ministero.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) *cognome e nome;*

2) luogo e data di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da *tale limite;*

3) possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle *liste medesime;*

5) se abbiano riportato condanne penali;

6) il titolo di studio;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione; del pari non saranno valutati i titoli già prodotti al Ministero o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, determinando preventivamente i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 5.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a quindici righi a stampa.

La prova pratica di scrittura sotto dettato non si intende superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e dal voto riportato nella prova pratica di scrittura.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà data comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale o carta d'identità;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova di cui al precedente art. 6 dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta, che sarà loro rivolta dal servizio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza della nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti di buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad inserviente nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario (inservienti - ex coeff. 142) ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà anche l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed a quello proveniente dal personale non di ruolo lo eventuale assegno personale non pensionabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: CARON

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1970
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 310

ALLEGATO *A*

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - Via Parigi, 11 - 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica in data . 197

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .,

3) ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso in data .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: .,

6) ha prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo

Data .

(Firma)

. . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5347)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre successivo, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 gennaio 1970, n. 14, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile;

Considerato che, entro il termine prescritto dall'art. 3 del bando, è pervenuta una sola domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 24 ottobre 1969, è prorogato di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1970

Il Ministro: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1970
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 71

(5385)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salò

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salò (Brescia);

Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Salò, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott. Gustavo	punti	84,75	su 132
2. Springolo dott. Vittorio	»	78,86	»
3. Scolari dott. Giovanni	»	78,43	»
4. Pittà dott. Giuseppe	»	77,96	»
5. Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
6. Guarini dott. Giuseppe	»	76,02	»
7. Lopez dott. Ugo	»	75,99	»
8. Bartelloni dott. Manlio	»	75,86	»
9. Russo Luigi	»	75,83	»
10. Milano Alberto	»	75,66	»
11. Cavalieri dott. Leovigildo	»	75,57	»

12. Ilari dott. Vergilio	punti	75,21	su 132
13. Mauro dott. Luigi	»	74,47	»
14. Martinotti dott. Giacomo	»	74,43	»
15. Spani dott. Tommaso	»	74,06	»
16. Geraci dott. Vincenzo	»	73,92	»
17. Di Stefano Ruggero	»	71,50	»
18. Seclì dott. Ernesto	»	70,55	»
19. Vitale Francesco	»	69,83	»
20. Mussetti Tranquillo	»	69,75	»
21. Bruschi dott. Vinicio	»	69,64	»
22. Maddalone Pasquale	»	69,60	»
23. Dalmazzo Francesco	»	69,06	»
24. Rollone Eusebio	»	68,75	»
25. Boianelli dott. Fernando	»	68,73	»
26. Casazza Egidio	»	68,25	»
27. Forlani dott. Remo	»	66,45	»
28. Martinelli dott. Vittorio	»	50,81	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(5388)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gela

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gela (Caltanissetta);

Visto il decreto ministeriale in data 27 marzo 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gela, nell'ordine appresso indicato:

1. Lo Faro dott. Pasquale	punti	86,61	su 132
2. Salvo dott. Antonino	»	81,68	»
3. Vacirca dott. Salvatore	»	80,83	»
4. Mele Gregorio	»	76,50	»
5. Geraci dott. Vincenzo	»	75,92	»
6. Russo Luigi	»	75,83	»
7. Bertino dott. Giuseppe	»	75,81	»
8. Pulli dott. Italo R.	»	74,90	»
9. Di Giovine dott. Gaetano	»	74,68	»
10. Montagano Mario	»	74,58	»
11. Sallustio dott. Vito	»	74,51	»
12. Maddalone Pasquale	»	72,60	»
13. Caruana Salvatore	»	72,50	»
14. Patanè dott. Francesco	»	72,48	»
15. Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
16. Sciascia Gaetano	»	71,78	»
17. Mussetti Tranquillo	»	71,75	»
18. Laurenza dott. Giovanni	»	70,90	»
19. Milanesi dott. Luigi	»	69,85	»
20. Forlani dott. Remo	»	69,45	»
21. Mantelli Erminio	»	67,98	»
22. Maiorana dott. Giulio	»	67,60	»
23. De Negri dott. Enrico	»	66,99	»
24. Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
25. Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
26. De Pascale dott. Mario	»	66,18	»
27. Del Pozzo dott. Giulio	»	66,12	»
28. Bellizzi Alessandro	»	66,08	»
29. Facchini Mario	»	65,72	»
30. Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
31. Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
32. Faissola Giovanni	»	65,22	»
33. Mazza dott. Osvaldo	»	65,15	»
34. Barbieri dott. Silvio	»	64,98	»
35. Delli Paoli dott. Dante	punti	64,83	su 132
36. Travaglini dott. Giuseppe	»	64,65	»
37. Conte dott. Antonio	»	63,86	»
38. Alberti Pietro	»	63,46	»
39. Sperduti Michele	»	63,37	»
40. Scatigna Leonardo	»	63,20	»
41. Ciccone dott. Saverio	»	62,91	»
42. Labriola Antonio	»	62,85	»
43. Palazzi Domenico	»	62,73	»
44. Filippi dott. Davide	»	62,59	»
45. Taranto Fausto	»	61,33	»
46. Piscitelli Ferruccio	»	60,04	»
47. Maucieri Eugenio	»	59,81	»
48. La Placa Cataldo	»	59,46	»
49. Rapetti Andrea	»	58,41	»
50. Ridolfo Francesco F.	»	57,97	»
51. De Marco Luigi	»	57,42	»
52. Narducci Fiorenzo	»	57,00	»
53. Latino Ignazio	»	55,12	»
54. Nepomuceno Renato	»	54,56	»
55. Suelzu dott. Clemente	»	54,52	»
56. Viganò Mauro	»	54,14	»
57. Pignat Guido	»	53,64	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(5387)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica al bando di concorsi a posti gratuiti di studio nei convitti « D. Alighieri » di Gorizia e « S. Pellico » di Ala

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduto il decreto ministeriale 21 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 16 maggio 1970 a pagine 3117 e 3118, con cui, fra l'altro, sono stati banditi i seguenti concorsi a posti gratuiti di studio:

a) concorso a quattordici posti presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia;

b) concorso a undici posti presso il convitto « S. Pellico » di Ala;

Accertato che i posti effettivamente disponibili da mettere a concorso presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia e presso il convitto « S. Pellico » di Ala sono rispettivamente di 17 e di 12;

Decreta:

Il decreto ministeriale 21 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 16 maggio 1970, con cui fra l'altro, sono stati banditi all'art. 1; lettera *a*) concorso a quattordici posti presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia e lettera *b*) concorso a undici posti presso il convitto « S. Pellico » di Ala, è rettificato, nella sola parte riguardante il numero dei posti messi a concorso, che deve intendersi:

a) concorso a diciassette posti anzichè a quattordici, presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia;

b) concorso a dodici posti anzichè a undici, presso il convitto « S. Pellico » di Ala.

Roma, addì 12 giugno 1970

p. *Il Ministro*: BIASINI

(5946)

Esito del concorso per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per la nuova sede dell'Istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per la nuova sede dell'Istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino ha assegnato il primo posto all'elaborato presentato dallo scultore Franco Garelli di Torino.

(5345)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Torino.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'Università di Torino si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia e geochimica dell'Università di Torino, con inizio il giorno 8 luglio p. v. alle ore 9.

(5951)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 8, parte II, del 19 febbraio 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 novembre 1969, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo della amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

(5172)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2249 in data 26 giugno 1968, modificato con decreti n. 4669 del 29 ottobre 1968 e n. 3384 in data 20 settembre 1969, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 5268 in data 10 gennaio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che il dott. Sergio Gallareto assegnatario della condotta medica consorziale di S. Sebastiano Curone-Dernice-Gremiasco-Montacuto, ha lasciato la condotta stessa avendo assunto servizio in altra località;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Succi Giovanni risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di S. Sebastiano Curone-Dernice-Gremiasco-Montacuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Alessandria, addì 29 maggio 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(5483)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7208 in data 2 dicembre 1969 col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che si è resa vacante per mancata accettazione degli interessati, la condotta medica del comune di Montebello J. assegnata con decreto n. 1166 del 25 febbraio 1970;

Ritenuta la necessità di attribuire la condotta suddetta al candidato che segue nella graduatoria di merito, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore della condotta medica a fianco indicata:

Macheda Antonio: Montebello J. (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 22 maggio 1970

Il medico provinciale: LANIA

(5484)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 2795 del 20 giugno 1969 con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, del collegio delle ostetriche e dei comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto del medico provinciale n. 2795 del 20 giugno 1969 è così costituita:

Presidente:

Camilleri dott. Andrea, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bonfiglio dott. Biagio, medico provinciale di 1ª classe di Sassari;

Manca prof. Franco, primario ostetrico dell'ospedale San Francesco di Nuoro;

Usai dott. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia;

Siotto dott. Giovanni, direttore di sezione, funzionario amministrativo del Ministero dell'interno;

Alba ost. Bianchini, ostetrica condotta.

Segretario:

Sottile dott. Goffredo, consigliere di 3ª classe, prefettura di Nuoro.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avra la sua sede in Nuoro presso l'ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 23 maggio 1970

Il medico provinciale: FADDA

(5409)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 12504 dell'11 gennaio 1969 e n 3694 del 27 marzo 1969 con i quali venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto dei comuni di Caltanissetta (2ª e 3ª condotta) e Sutera (unica) vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 538 del 21 aprile 1969 dell'Assessorato regionale per l'Igiene e la sanità con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 1701 del 12 febbraio 1970 con cui e stato provveduto all'ammissione dei candidati del concorso citato;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso predetto e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Muratori Giuseppe . punti 76,00 su 150
2. Insalaco Carmelo » 72,00 »
3. Scibetta Antonino Salvatore » 71,48 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 27 maggio 1970

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 12504 dell'11 gennaio 1969 e n. 36 del 27 marzo 1969 con cui venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto dei comuni di Caltanissetta (2ª e 3ª condotta) e Sutera (unica) vacanti in provincia di Caltanissetta, al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale e stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei al concorso per i posti di medico condotto nei comuni di cui sopra;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresso relativamente alle sedi per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la regge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Muratori Giuseppe - Caltanissetta (2ª condotta);
2. Insalaco Carmelo - Caltanissetta (3ª condotta);
3. Scibetta Antonino Salvatore - Sutera (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 27 maggio 1970

Il medico provinciale: SCHILLACI

(5407)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Sede della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria presso il comune di Milano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 13 aprile 1970, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice per il conferimento del posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria presso il comune di Milano;

Ritenuto che, in detto decreto, è stato erroneamente indicato che la relativa commissione giudicatrice di esame avrà la sua sede in Roma anzichè in Milano;

Considerata l'opportunità di procedere alla rettifica del caso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica di quanto precedentemente indicato nel decreto n. 49.110.11/2507 del 13 aprile 1970, si precisa che la commissione giudicatrice per il conferimento del posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria presso il comune di Milano avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Milano, addì 20 maggio 1970

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(5351)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.